

il canale come previsto dal progetto originario (ex Cipe). (4-03553)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

già con atti di sindacato ispettivo n. 4-01809 del 10 luglio 1996 e 4-13378 del 27 ottobre 1997, a firma onorevole Antonio Saia, entrambi rimasti senza risposta, si chiedeva al Ministro dell'industria di fare piena luce su una vicenda riguardante la concessione del nulla-osta per l'apertura di un centro commerciale nel comune di Termoli (Campobasso);

nella interrogazione n. 4-01809 venivano segnalati alcuni aspetti inquietanti che sollevavano dubbi circa la legittimità di alcuni atti e circa l'inerzia da parte di alcuni enti nel far rispettare le leggi, sì che la situazione di fatto costituitasi avrebbe arrecato ingenti danni ad altri cittadini esercenti attività commerciali concorrenti;

permane l'urgenza di una risposta del Governo ai quesiti posti nelle interrogazioni menzionate, nelle quali si paventano possibili irregolarità e soprusi a danno di altri cittadini —:

se il Ministro non ritenga doveroso fornire chiarimenti in ordine alla vicenda già esposta nelle interrogazioni citate, stante la perdurante necessità di fare chiarezza sulle questioni evidenziate.

(4-03554)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i problemi legati alla televisione di Stato non riguardano soltanto la permanenza di Michele Santoro o di Enzo Biagi o la realizzazione di un telegiornale del nord, ma investono decisioni aziendali che, nel recente passato, hanno destato forte indignazione nell'opinione pubblica;

in particolare, gli uomini di spettacolo realizzano *cachet* assolutamente improponibili per un'azienda i cui conti, oltre tutto, non evidenziano utili di bilancio;

lo stesso mondo del calcio sta operando una riflessione che riguarda la misura degli ingaggi, delle retribuzioni e dei premi destinati agli assi del pallone;

in particolare è ancora vivo il ricordo del compenso versato, per la sua presenza al *Festival* di Sanremo, all'attore Roberto Benigni, pari alle retribuzioni nette di qualche decennio di un operaio tessile;

il Governo, dopo aver encomiabilmente risolto il problema, prima morale e poi economico, delle pensioni sociali minime, deve ora, sul versante opposto, cercare di restituire moralità ad un'azienda di Stato che per troppi anni ha gestito il denaro pubblico gestendo i rapporti contrattuali con una *enclave* di poche decine di professionisti dello spettacolo e del giornalismo con una disinvoltura che poteva derivare soltanto dalla tacita complicità dell'esecutivo —:

se, ferma ovviamente restando l'autonomia decisionale del Consiglio di Amministrazione della RAI, abbia notizia della volontà di quest'ultimo di rivedere radicalmente la misura dei compensi ai personaggi dello spettacolo ed ai personaggi del mondo dell'informazione per le

loro prestazioni professionali, in tal modo eliminando radicalmente una delle ragioni della sacrosanta indignazione dei cittadini contribuenti. (3-01242)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, ha stabilito le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha provveduto all'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

con delibera del consiglio di amministrazione in data 16 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Enel Spa ha predisposto il piano per le cessioni degli impianti;

il piano di cessione degli impianti veniva approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999;

in attuazione del piano per le cessioni degli impianti, l'Enel Spa ha provveduto a costituire tre *Generation Company* (Gen. Co.) denominate Elettrogen Spa, Eurogen Spa e Interpower Spa conferendo a ciascuna di esse impianti di produzione di energia elettrica per un totale di capacità produttiva complessiva di circa 15.000 Megawatt;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero del tesoro, con decreto ministeriale 26 gennaio 2000 pubblicato in *Gaz-*

zetta Ufficiale, Serie Generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 provvedeva alla « Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico »;

l'articolo 7 del decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, con decreto ministeriale 26 gennaio 2000, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 27 del 3 febbraio 2000 provvedeva a fissare l'ammontare massimo degli oneri generali di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto in complessivi 15 mila miliardi di lire italiane;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero del tesoro con decreto ministeriale 17 aprile 2001 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale* n. 97 del 27 aprile 2001 provvedeva alla modificazione del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 stabilendo, tra l'altro, all'articolo 4 i criteri di trasferibilità dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti;

l'autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n. 114/01 del 25 maggio 2001 ha fissato i criteri di calcolo dei costi non recuperabili;

l'autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera 115/01 del 25 maggio 2001 ha provveduto alla determinazione, con riferimento agli impianti della società Elettrogen Spa, del livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi e della producibilità convenzionale, relativamente all'anno 2000 ai fini della reintegrazione dei costi non recuperabili, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 8, del decreto del 26 gennaio 2000 che fissavano i criteri di calcolo degli *stranded cost* (cosiddetti costi non recuperabili);

la Commissione europea con la comunicazione del 25 luglio 2001 relativa al « Metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ad alcuni costi non recuperabili » provvedeva alla definizione dei costi non recuperabili ammissibili;